



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 290

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 27 giugno 2024

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119)</i>	»	9
<i>Plenaria</i>	»	9
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	14
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	17
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	19
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	23
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 108)</i>	»	50
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i>	»	51

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	52

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	56
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	57
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	58

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	60
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	62
<i>Plenaria</i>	»	62
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	»	64
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:		
<i>Plenaria</i>	»	66

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

227^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. – Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno all'A.S. 1054, adottato come testo base, è fissato alle ore 12 di martedì 9 luglio.

Ha inizio la discussione generale congiunta.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) sottolinea l'importanza del disegno di legge n. 1054, adottato come testo base, volto a promuovere lo sviluppo delle zone montane, che rappresentano quasi il 50 per cento del

territorio italiano. In questo modo, insieme ad altre misure che saranno certamente adottate, si può colmare una lacuna nell'ambito del PNRR, prevedendo anche la tutela della montagna, che è essenziale per l'ecosistema e la biodiversità del Paese, come riconosciuto peraltro dall'articolo 44 della Costituzione.

A riguardo, ricorda che le persone che vivono e lavorano in montagna sono state così definite da Michele Gortani, il padre costituente autore del secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione: « gente laboriosa, parsimoniosa, paziente, che in silenzio lavora e in silenzio soffre tra avversità di suolo e di clima ».

Segnala poi alcune criticità, come lo spopolamento e lo scioglimento dei ghiacci che aggrava il dissesto idrogeologico, oltre alle carenze infrastrutturali e ai sovraccosti per la prestazione di servizi essenziali, che non possono essere affrontati solo attraverso agevolazioni fiscali. Occorre invece adottare una strategia nazionale della montagna, in effetti prevista all'articolo 3 del disegno di legge d'iniziativa governativa, che va predisposta da Governo e Parlamento, ma con l'aiuto degli enti locali e, in particolare, dei sindaci dei Comuni montani.

Assume quindi importanza la classificazione di questi enti e, a tale proposito, esprime apprezzamento per i criteri stabiliti dall'articolo 2 del disegno di legge, in particolare altitudine e pendenza. Coglie l'occasione per auspicare che il ricorso ai numerosi dPCm e decreti ministeriali attuativi, previsti nel testo del disegno di legge del Governo, non comporti ritardi e complicazioni burocratiche.

Ritiene che, per contrastare lo spopolamento delle zone montane, si dovrebbe innanzitutto garantire i servizi essenziali, in particolare scuola e sanità, cui sono dedicati gli articoli 6 e 7 del disegno di legge. A tale riguardo, si potrebbero prevedere punteggi aggiuntivi nelle graduatorie per il personale disponibile a svolgere la propria attività nelle zone montane.

In ogni caso, riconosce che il provvedimento dell'Esecutivo va nella giusta direzione, sebbene possa essere migliorato non solo nella parte economica, ma anche con riferimento alla *governance* e alla progettualità per favorire le prospettive di sviluppo. In questo modo, si può dare un segno di attenzione alle popolazioni delle zone montane, tenaci e resilienti, abituate a fare sacrifici in silenzio, come ricordato per l'appunto dall'onorevole Gortani.

Esprime quindi apprezzamento per il disegno di legge del ministro Calderoli, che si colloca in continuità con quanto fatto dal Governo Draghi e con il disegno di legge 276 a sua firma, che si ispira ai capisaldi della collaborazione tra le forze politiche sia di maggioranza che di minoranza, dell'integrazione rispetto a programmi già avviati di tutela e valorizzazione delle zone montane, nonché al buon senso.

Si sofferma poi sulle questioni della classificazione delle zone montane, dell'implementazione della Strategia per la montagna italiana e della digitalizzazione, senza dimenticare il nodo della copertura finanziaria.

In conclusione, auspica che il disegno di legge n. 1054 vada a buon fine e trovi una rapida implementazione, onde evitare che rimanga lettera morta, come in gran parte accaduto per la vigente legge sulla montagna n. 97 del 1994.

Il senatore CATALDI (M5S) ritiene che il provvedimento del Governo in esame presenti alcune debolezze strutturali, che potrebbero essere risolte. In particolare, il criterio altimetrico per la classificazione dei Comuni montani dovrebbe esser integrato dal riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio o ad altre specificità, per estendere le misure di sostegno anche a quei Comuni isolati perché dislocati in vallate, lontani dalle principali infrastrutture, magari dotati di risorse naturali che potrebbero richiamare investimenti per lo sviluppo turistico. Cita per esempio Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), quasi sconosciuta eppure ricca di sorgenti di acqua sulfurea, oppure il borgo medievale di Laturo, ormai abbandonato, le cui case potrebbero ospitare un albergo diffuso.

Sarebbe pertanto necessaria una sorta di cabina di regia per accertare le specificità di tanti piccoli paesi di montagna, compresi quelli colpiti da eventi sismici, e cercare di favorirne la ripresa e lo sviluppo economico, ciascuno in base alle proprie caratteristiche paesaggistiche, naturali, storiche o culturali. Ad esempio, vi sono zone vocate per gli sport invernali, altre famose per il deltaplano e il parapendio, grazie a particolari correnti ascensionali, come Castelluccio di Norcia, o ancora aree in cui si possono praticare il volo a vela o il *trekking*.

Ritiene molto interessante la prospettiva, segnalata nel corso delle audizioni, di una ferrovia dei due mari, che colleghi il Tirreno e l'Adriatico, magari da realizzare lungo il confine tra Marche e Abruzzo, in modo da favorire l'afflusso turistico in entrambe le Regioni. Ritiene che si possa realizzare tale progetto anche per *step* successivi, in modo da rendere la ferrovia già funzionante per brevi percorsi, prima di realizzarla interamente.

Il ministro CALDEROLI, intervenendo incidentalmente per svolgere alcune precisazioni, sottolinea che le misure incentivanti riguardanti il personale sono state predisposte all'esito di una lunga interlocuzione con i Ministeri competenti, per cui sarà difficile che vi siano ulteriori margini di intervento, anche dal punto di vista delle indennità.

Segnala inoltre che già l'anno scorso, nella ripartizione delle risorse del FOSMIT (Fondo sviluppo montagne italiane), si è tentato di vincolarne una parte alla realizzazione di opere per il contrasto al dissesto idrogeologico, senza però riscontrare un atteggiamento completamente favorevole da parte di Regioni e Comuni.

Quanto alle considerazioni del senatore Cataldi rispetto alla classificazione dei Comuni montani, precisa che sono stati introdotti anche alcuni parametri socioeconomici, per evitare di offrire sostegno a zone che già versano in condizioni agiate. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non includere anche altre aree marginali, che dovrebbero ricevere aiuti attra-

verso un provvedimento specifico. Si corre il rischio, altrimenti, che la dotazione del Fondo non sia sufficiente per produrre effetti significativi sul territorio.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione generale proseguirà la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 794 E 868 (ELARGIZIONI BENEFICI VITTIME INCURIA)

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno all'A.S. 794, già adottato come testo base, sia fissato alle ore 12 di giovedì 4 luglio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 27 giugno 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 119

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

AUDIZIONE DELL'INGEGNERE ETTORE SALA, CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA GIUSTIZIA, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

AUDIZIONI DEL DOTTOR GAETANO STELLA, PRESIDENTE DI CONFPROFESSIONI, E DEL DOTTOR CARLO GIRELLA, RELAZIONI ISTITUZIONALI DI CONFPROFESSIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)

Plenaria

164^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REDIGENTE

(729) Erika STEFANI. – Norme in tema di legittimo impedimento del difensore
(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta di ieri sono stati votati tutti gli emendamenti. Avverte, inoltre, che è pervenuto il parere non ostativo della 1^a Commissione sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti approvati. Fa poi presente che la senatrice Lopreiato, come preannunciato nella seduta di ieri, ha presentato un ordine del giorno derivante dal ritiro degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2. L'ordine del giorno G/729/1/2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, è in distribuzione. Chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere.

Il sottosegretario OSTELLARI, di comune accordo con il relatore, propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/729/1/2, che ove la senatrice Lopreiato si dichiarasse favorevole, sarebbe accolto.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) si dichiara favorevole ad accogliere le proposte di modifica avanzate dal rappresentante del Governo e dal relatore.

L'ordine del giorno si intende, pertanto, accolto, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate dal relatore due proposte di coordinamento di carattere formale, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna, di cui dà brevemente conto.

Poste separatamente ai voti, le proposte Coord. 1 e Coord. 2 sono approvate.

Con separate votazioni la Commissione approva poi gli articoli 1 (nel testo modificato), 2 (nel testo modificato), e 3.

Intervenendo sulla proposta di mandato al relatore, il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) annuncia l'astensione del suo Gruppo su un provvedimento di cui dichiara di condividere gli obiettivi ma che, nell'esame degli emendamenti, poteva essere ulteriormente migliorato sul piano del rigore applicativo. In particolare, si sarebbe potuto meglio precisare anche l'articolo 3.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) annuncia a sua volta l'astensione del suo Gruppo su un provvedimento, che, come già detto dal senatore Bazoli, si sarebbe potuto migliorare se solo i tempi di approvazione fossero stati meno rapidi. Infatti, il provvedimento non è calendarizzato per l'Aula e la Commissione avrebbe potuto sfruttare qualche ulteriore seduta per approfondire alcune tematiche. Ribadisce tuttavia la condivisione degli obiettivi del provvedimento.

Il senatore SALLEMI (*Fdi*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia nei riguardi di un provvedimento che finalmente sana uno squilibrio nei rapporti tra le parti nel processo. Esprime pertanto soddisfazione per la sua approvazione.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, esprime a sua volta la propria soddisfazione per l'approvazione di norme che non solo ridanno dignità al lavoro dei difensori, ma che si sforzano di essere tutelanti anche nei riguardi degli assistiti. Esprime pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sul mandato al relatore.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 729, nel testo modificato dalla Commissione, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 10,15.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 729**

G/729/1/2 (Già em. 3.6, 3.0.1, 3.0.2)

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 729 recante: « Norme in tema di legittimo impedimento del difensore »,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede disposizioni volte a estendere e razionalizzare le disposizioni relative al legittimo impedimento del difensore novellando, per quanto concerne il civile, sia l'istituto della restituzione del termine che il calendario del processo mentre nel penale estende le ipotesi di impedimento a comparire in udienza del difensore;

dubbia è l'applicabilità dell'istituto in relazione ai procedimenti di esecuzione e sorveglianza (in senso contrario Cfr. Cass sez. I, 29/11/2017, n. 39808; in senso favorevole Cass. sez. I, 18/03/2021, n. 15868, Cass. sez. I, 21/04/2021, n. 21139, Cass. sez. V, 21/02/2022, n. 17775);

risulterebbe necessario ampliare l'ambito di applicazione del legittimo impedimento anche al processo amministrativo, contabile e tributario,

impegna il Governo

a valutare positivamente nel primo provvedimento utile, emendamenti volti ad estendere l'istituto del legittimo impedimento del difensore ai procedimenti di esecuzione della pena e di sorveglianza nel penale, nonché al processo amministrativo, contabile e tributario.

G/729/1/2 (testo 2)

LOPREIATO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 729 recante: « Norme in tema di legittimo impedimento del difensore »,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede disposizioni volte a estendere e razionalizzare le disposizioni relative al legittimo impedimento del difensore novellando, per quanto concerne il civile, sia l'istituto della rimessione in termini sia il calendario del processo mentre nel penale estende le ipotesi di impedimento a comparire in udienza del difensore;

dubbia è l'applicabilità dell'istituto in relazione ai procedimenti di esecuzione e sorveglianza (in senso contrario Cfr. Cass sez. I, 29/11/2017, n. 39808; in senso favorevole Cass. sez. I, 18/03/2021, n. 15868, Cass. sez. I, 21/04/2021, n. 21139, Cass. sez. V, 21/02/2022, n. 17775);

risulterebbe opportuno riflettere circa la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione del legittimo impedimento anche al processo amministrativo, contabile e tributario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'istituto del legittimo impedimento del difensore ai procedimenti di esecuzione della pena e di sorveglianza nel penale, nonché al processo amministrativo, contabile e tributario.

Coord.1

IL RELATORE

Approvato

All'articolo 2, capoverso, sostituire la parola: « procuratore » con la seguente: « difensore ».

Coord.2

IL RELATORE

Approvato

All'articolo 2, capoverso, inserire l'inciso: « o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata » introdotto dall'emendamento 2.2 (testo 2) dopo le parole: « dell'inizio dell'udienza, » e dopo le parole: « posta elettronica certificata » inserire le seguenti: « nei medesimi termini ».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

174^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stata accolta la richiesta espressa da questa Commissione per l'assegnazione in sede consultiva del disegno di legge n. 838, « Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo », già deferito in sede redigente alla 1^a Commissione. Il provvedimento verrà pertanto inserito nell'ordine del giorno della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(1160) Elena SIRONI e altri. – Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1136, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1160 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 1160, che interviene sui cosiddetti fenomeni dei « *baby influencer* » e dello « *sharenting* », accomunati dall'impiego di minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, per finalità di profitto il primo e per mera volontà di condivisione il secondo.

La proposta, estendendo l'applicazione della disciplina giuslavoristica, di cui alla legge n. 977 del 1967, ai *baby influencer*, comporta che qualsiasi altro impiego dell'immagine di un minore, salvo più gravi reati, sia soggetto a tutte le necessarie tutele già dettate dall'articolo 10 del codice civile, dagli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché dalla Convenzione internazionale sui diritti tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

In questo quadro, rientra la tutela dell'identità digitale e dei dati personali dei minori. A tale riguardo, l'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, stabilisce il limite di età di sedici anni per il consenso al trattamento dei dati da parte dei minori in forma autonoma. Tale limite in Italia, nel 2018, è stato stabilito a quattordici anni, al di sotto dei quali il trattamento dei dati dei minori, e quindi il loro stesso accesso ai servizi digitali, è consentito solo previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale.

Come risulta dalla relazione introduttiva allegata al disegno di legge, il rischio maggiore che si cela dietro allo *sharenting*, in cui sono spesso i genitori a condividere immagini dei propri figli, è che queste vengano copiate e utilizzate per finalità pedopornografiche, fenomeno che risulta essere molto diffuso. Le foto pubblicate sui social media, infatti, possono essere liberamente riprodotte su altri siti internet per un uso pedopornografico. Su questo concreto rischio è intervenuta anche l'organizzazione *Save the Children* che ha dichiarato che « la pubblicazione di foto di minori crea vere e proprie tracce digitali incontrollate che si sedimentano nella rete creando un'identità digitale del giovane ».

Il disegno di legge, elaborato sulla falsariga del modello francese, primo Paese ad aver approvato, nell'ottobre 2020, una legge che disciplina lo « sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme *online* », si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche alla legge n. 977 del 1967, che disciplina il lavoro dei bambini e degli adolescenti. Si prevede che il provvedimento con il quale la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, sia rilasciato per un periodo non superiore a 6 mesi, sia rinnovabile e possa essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e dell'integrità psicofisica del minore.

Inoltre, si dispone l'estensione della legge n. 977 all'impiego a scopo di lucro di registrazioni audiovisive o immagini di minori nell'ambito delle piattaforme digitali, prevedendo quindi la stipula di un regolare contratto di lavoro. Si demanda, inoltre, a un decreto ministeriale l'individuazione delle soglie temporali o di introiti il cui superamento configura impiego e sfruttamento commerciale di minore e prevedendo che i redditi che superano la soglia siano versati in un conto corrente gestito da un curatore speciale nominato dal tribunale.

L'articolo 2 interviene sul fenomeno dello *sharenting*, vietando la diffusione di notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori se ciò non sia nell'interesse primario e oggettivo del minore stesso e stabilendo che il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero di contenuti multimediali sia un atto di straordinaria amministrazione che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto 14 anni può chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

L'articolo 3 detta ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori, prevedendo da parte dei servizi delle piattaforme digitali l'adozione di un codice di regolamentazione, sulla base di un modello che sarà definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Si prevede inoltre che, nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, siano stabilite iniziative di informazione sui rischi e sui diritti in materia, compreso il cyberbullismo.

L'articolo 4 interviene sul codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per riportare il limite di età per esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, in relazione ai servizi della società dell'informazione (il cosiddetto « consenso digitale »), dagli attuali quattordici anni, stabiliti dal decreto legislativo n. 101 del 2018, ai sedici anni, previsti come *standard* dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, che pur consente di derogarvi entro il limite massimo dei tredici anni.

L'articolo 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate in attuazione del provvedimento in esame.

Data l'affinità di materia di questo provvedimento con il disegno di legge n. 1136, propone di procedere a un loro esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

259^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, l'opportunità di ribadire il parere non ostativo sul testo, già reso alla Commissione di merito, atteso che non sono state apportate modifiche in sede referente.

Con riguardo agli emendamenti, osserva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri o minori entrate gli emendamenti 2.32, 2.38, 2.41, 2.49 e 4.1.

Fa altresì presente che occorre valutare gli effetti finanziari, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, di cui al comma 2 dell'articolo 4, per quanto concerne gli emendamenti 2.9, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.23, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, 2.33, 2.39, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.48, 2.50, 2.58 e 3.0.2.

In relazione agli emendamenti 2.7, 2.10, 2.18, 2.20 e 2.28, segnala la necessità di valutare gli oneri di funzionamento degli organismi ivi

previsti; inoltre dovrebbe essere specificato che ai componenti e ai partecipanti agli osservatori, comitato tecnico, tavolo tecnico, coordinamento nazionale, in essi previsti, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.100 (già 2.6), rileva che occorre valutare di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione della clausola di copertura di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonché all'espunzione, al comma 2 del medesimo articolo 4, delle parole: « Salvo quanto previsto dal comma 1 ». A tale proposito, fa presente che il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.100 (già 2.6) e 4.1 potrebbe essere espresso, per quanto di competenza, a condizione dell'approvazione di entrambi gli emendamenti.

Rappresenta, infine, che sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario LA PIETRA, in relazione al testo, conviene con la valutazione non ostativa formulata dalla relatrice.

Con riguardo agli emendamenti, esprime un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, su tutte le proposte segnalate dalla Commissione. Sui restanti emendamenti, concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.23, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.38, 2.39, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.48, 2.49, 2.50, 2.58, 2.100 (già 2.6), 3.0.2 e 4.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione, con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere testé formulata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

161^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PATTON

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 7 subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del relatore, pubblicati in allegato, e che è stata presentata la riformulazione del subemendamento 2.0.1000/2 (testo 2), pubblicata a sua volta in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che la Commissione ha già votato gli articoli 1 e 2, respingendo tutti gli emendamenti ad essi riferiti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 816**Art. 2.****2.0.1000/1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere il comma 1.

2.0.1000/2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane » inserire le seguenti: « quotate sul mercato azionario AIM Italia dedicato alle PMI ».

Conseguentemente:

– al capoverso 5-bis, lettera a), sostituire le parole da: « in titoli » fino a: « capitalizzazione » con le seguenti: « tramite sottoscrizione di quote o azioni di imprese quotate sul mercato azionario AIM Italia dedicato alle PMI »;

– al capoverso 5-bis, sopprimere la lettera c).

2.0.1000/2 (testo 2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane » inserire le seguenti: « quotate o che

stanno completando l'iter di quotazione sul mercato azionario *Euronext growth Milan* dedicato alle PMI ».

Conseguentemente:

– *al capoverso 5-bis, lettera a), sostituire le parole da: « in titoli » fino a: « capitalizzazione » con le seguenti: « tramite sottoscrizione di quote o azioni di imprese quotate o che stanno completando l'iter di quotazione sul mercato azionario Euronext growth Milan dedicato alle PMI »;*

– *al capoverso 5-bis, sopprimere la lettera c).*

2.0.1000/3

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « 5-bis. », dopo le parole: « di cui al comma 4, » inserire le seguenti: « per gli anni 2025, 2026 e 2027, ».

2.0.1000/4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere le seguenti parole: « di nuova costituzione ».

2.0.1000/5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

2.0.1000/6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole: « è sospensivamente condizionata » inserire le seguenti: « alle forme e al rispetto delle condizioni del quadro normativo dell'Unione europea sugli Aiuti di Stato e ».

2.0.1000/7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. La Cassa depositi e prestiti, con cadenza almeno semestrale, redige e trasmette alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sull'utilizzo delle risorse del Patrimonio Destinato per le finalità di cui al comma 1. ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

142^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato ieri gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.200, pubblicati in allegato. Alla scadenza del termine, fissato alle ore 11 di oggi, sono stati presentati 30 subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Avverte poi che all'emendamento 2.0.100 sono state apportate alcune modifiche formali e pertanto l'emendamento è stato riformulato in un testo corretto, parimenti pubblicato in allegato. Fa presente pertanto che i subemendamenti già presentati alla proposta 2.0.100 sono riferiti al 2.0.100 (testo corretto).

Comunica infine che l'emendamento 5.89 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che è tuttora aperta la fase di illustrazione delle proposte emendative.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) illustra il complesso degli emendamenti d'iniziativa del Gruppo del Partito Democratico riferiti al Capo V, esprimendo particolare preoccupazione per l'andamento della situazione degli impianti *ex Ilva*, alla luce sia della recente audizione di uno dei commissari, sia delle difformità rilevabili tra il piano industriale previsto e quello illustrato alle organizzazioni sindacali, sia della recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Fa presente che alcuni emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, tra i quali richiama specificamente l'emendamento 013.1, hanno ad oggetto la proposta di istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un tavolo istituzionale, con il compito di individuare e valutare i soggetti presenti sul mercato eventualmente interessati ad acquistare gli impianti *ex Ilva* e ad investire in essi attenendosi a determinati criteri, a partire da quelli del rilancio occupazionale e industriale e della tutela ambientale e sanitaria. Evidenzia che il predetto tavolo potrebbe svolgere un ruolo fondamentale di raccordo tra le Istituzioni, le realtà territoriali e le organizzazioni sindacali.

Si sofferma poi sui temi centrali delle proposte emendative di cui il Gruppo del Partito Democratico è promotore: le garanzie di continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali; la prosecuzione dei processi di decarbonizzazione e di bonifica, per la realizzazione dei quali si rende necessario il pieno utilizzo di tutte le risorse originariamente destinate, senza che le stesse siano distolte ad altri scopi; la valutazione dell'impatto sanitario e ambientale degli interventi posti in essere, alla cui centralità ha richiamato da ultimo la Corte di giustizia dell'Unione europea; la salvaguardia dell'indotto, il ricorso alla cassa integrazione e gli incrementi salariali.

Nel ribadire la consapevolezza della complessità della situazione, chiede, infine, che il Governo faccia chiarezza sulla linea industriale che intende seguire e renda noti i soggetti privati potenziali acquirenti degli impianti *ex Ilva*.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti di cui è promotore riferiti agli articoli 13, 14 e 15, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Martella.

Nel dirsi consapevole delle criticità della vicenda *ex Ilva*, manifesta perplessità nei confronti della strategia di intervento posta in essere dall'Esecutivo in carica, che, a suo parere, si concretizza in consecutivi stanziamenti di risorse che non offrono alcuna garanzia in merito all'effettivo rilancio produttivo e alla realizzazione dei lavori di bonifica.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, il PRESIDENTE propone di esaminare gli emendamenti riferiti agli articoli 7, 13, 14 e 15, nonché quelli volti ad aggiungere articoli dopo le citate disposizioni, sui quali si è completata l'istruttoria da parte del Governo.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.4 e 7.14, formula un invito ai proponenti a ritirare l'emendamento 7.6, mentre si esprime in senso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo su tutti i predetti emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Posto in votazione, risulta invece approvato l'emendamento 7.4.

Viene poi posto ai voti l'emendamento 7.5, che risulta respinto.

Dopo che il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) ha accolto l'invito a ritirare l'emendamento 7.6, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13.

Viene indi posto ai voti l'emendamento 7.14, che risulta approvato.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.15 e 7.0.1.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime parere favorevole sull'emendamento 13.10 a condizione che lo stesso sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura. Il parere è invece contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo su tutti i predetti emendamenti.

In esito a successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 013.1, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9.

Il senatore LIRIS (*FdI*), dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 13.10, accoglie la proposta di riformulazione dello stesso in un testo 2, pubblicato in allegato.

Dopo che i senatori dei Gruppi Fratelli d'Italia, Civici d'Italia e Lega hanno aggiunto la firma all'emendamento 13.10 (testo 2), lo stesso, posto ai voti, viene approvato.

Posti distintamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 13.11, 13.12, 13.0.1 e 13.0.2.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), nel dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 13.0.3, sottolinea che esso si fa carico di tradurre in termini legislativi quanto asserito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'esigenza che la procedura di rilancio degli impianti *dell'ex* Ilva non rechi pregiudizio alla sicurezza ambientale e alla salute dei cittadini.

A tal fine, la proposta emendativa è volta ad imporre una valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale.

L'emendamento 13.0.3, posto in votazione, è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.8, 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14, 13.0.15, 13.0.16, 13.0.17 e 13.0.18.

Ha la parola il sottosegretario LA PIETRA per l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 14. Il parere è contrario su tutte le proposte emendative riferite al suddetto articolo.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 14.1 e 14.2.

In esito a successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.14, 14.15, 14.0.1 e 14.0.2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, il Sottosegretario LA PIETRA esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.1,

nonché sugli identici emendamenti 15.0.10 e 15.0.11. Il parere è invece contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo stesso.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3.

Dopo che il senatore LIRIS (*FdI*) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 15.0.1 è posto ai voti e approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 15.0.7 e 15.0.8.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l'emendamento 15.0.9.

Conviene la Commissione.

Sono, infine, posti congiuntamente in votazione e approvati gli identici emendamenti 15.0.10 e 15.0.11.

I relatori DE CARLO (*FdI*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) presentano gli ulteriori emendamenti 2.0.300, 2.0.400 e 12.100, pubblicati in allegato, sui quali la Commissione conviene di fissare a domani, venerdì 28 giugno, alle ore 14, il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI OGGI E DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate per oggi, giovedì 27 giugno, alle ore 17, e domani, venerdì 28 giugno, alle ore 9, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**(al testo del decreto-legge)****Art. 2.****2.0.100 (testo corretto)/1**

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « straordinarie ondate di calore, » inserire le seguenti: « ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, definisce i presupposti e le condizioni, »;

b) sostituire la parola: « effettuate » con le seguenti: « da effettuare »;

c) dopo le parole: « 31 dicembre 2024 » inserire le seguenti: « conseguentemente alla quale ».

2.0.100 (testo corretto)/2

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « straordinarie ondate di calore, » inserire le seguenti: « ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, definisce i presupposti e le condizioni, »;

b) sostituire la parola: « effettuate » con le seguenti: « da effettuare »;

c) dopo le parole: « 31 dicembre 2024 » inserire le seguenti: « e conseguentemente ».

2.0.100 (testo corretto)/3

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 1, dopo le parole: « agli operai agricoli a tempo » inserire la seguente: « determinato ».

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 1, sostituire le parole: « 2 milioni » con le seguenti: « 15 milioni di euro »;

2) al comma 3, sostituire le parole: « 2 milioni » con le seguenti: « 15 milioni ».

2.0.100 (testo corretto)/4

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Art. 2-bis », apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: « 2 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

al comma 2, sostituire le parole: « 11 milioni » con le seguenti: « 50 milioni »;

sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che

non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

2.0.100 (testo corretto)/5

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole da “e che abbiano” a “n. 102,” sono soppresse;

b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

“6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6;

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.”. ».

2.0.100 (testo corretto)/6

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa secondo le modalità, le condizioni e i presupposti de-

finiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, salvaguardando gli accordi anche su base provinciale di miglior favore. ».

2.0.100 (testo corretto)/7

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate. ».

2.0.100 (testo corretto)/8

FREGOLENT, MUSOLINO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli eventi atmosferici alluvionali, siccitosi, e alle grandinate, frane e inondazioni occorsi nei mesi di maggio e giugno 2024 ».

2.0.100 (testo corretto)/9

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 2, dopo le parole: « lettere m), n) e o) » inserire le seguenti: « , nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di

idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas, l'allestimento di ponteggi e impalcature. ».

Conseguentemente:

1) *al medesimo comma 2, sostituire le parole: « 11 milioni » con le seguenti: « 20 milioni di euro »;*

2) *al comma 4, sostituire le parole: « 11 milioni » con le seguenti: « 20 milioni ».*

2.0.100 (testo corretto)/10

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

2.0.100 (testo corretto)/11

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. I lavoratori di cui al comma 2 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa secondo le modalità, le condizioni e i presupposti definiti da ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, salvaguardando gli accordi anche su base provinciale di miglior favore. ».

2.0.100 (testo corretto)/12

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate. ».

2.0.100 (testo corretto)/13

DURNWALDER

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Art. 2-bis », dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 11, comma 1, alla lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere.” ».

2.0.100 (testo corretto)/14

FREGOLENT, MUSOLINO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », comma 5, sostituire le parole: « 7,5 milioni di euro » con le seguenti: « 10 milioni di euro ».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.100 (testo corretto)/15

DAMANTE, LOREFICE, SABRINA LICHERI

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Art. 2-bis », al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le risorse relative al limite di

spesa di cui al primo periodo, possono essere destinate, altresì, ai lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, che abbiano presentato la richiesta di concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 31 dicembre 2022. »

2.0.100 (testo corretto)/16

FREGOLENT, MUSOLINO

All'emendamento 2.0.100, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il medesimo trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato che risultino in forza alla data del 1° giugno 2024 e siano stati assunti per un numero di giornate non inferiore a cinquanta. ».

2.0.100 (testo corretto)

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso

dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*) e *o*), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate, inoltre, a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ».

2.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*) e *o*), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate, inoltre, a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ».

2.0.200/1

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 1, lettera b), dopo le parole: « il personale ispettivo del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, » inserire le seguenti: « ai fini della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare, ».

2.0.200/2

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare,

L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire, su base regionale, ulteriori procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore ordinario, di 800 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari e di 500 unità di personale amministrativo, a decorrere dall'anno 2024. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiante rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 13.900.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

2.0.200/3

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Art. 2-bis », apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole da: « , nei limiti delle economie utilizzabili » fino alla fine del comma, con le seguenti: « . Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al cata-

logo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. »;

al comma 3 sostituire le parole da: « , nei limiti delle economie utilizzabili » fino alla fine del comma, con le seguenti: « . Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

2.0.200/4

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Art. 2-bis », comma 2, sostituire le parole da: « , nei limiti delle economie utilizzabili » fino alla fine del comma, con le seguenti: « . Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

2.0.200/5

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 1.200 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 7.300.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede me-

dianche corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. »

2.0.200/6

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Art. 2-bis », dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 15:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2-ter.

2-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 2-bis maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti. ».

2.0.200/7

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Art. 2-bis », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimenta-

zione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa. La deroga di cui al precedente periodo è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore. ».

2.0.200/8

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Art. 2-bis », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è vietato lo svolgimento delle predette attività nel caso di superamento della temperatura dei 32 gradi centigradi, in condizioni di esposizione prolungata al sole. ».

2.0.200/9

PATUANELLI, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Art. 2-bis », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.200/10

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Art. 2-bis », comma 3, sostituire le parole da: « , nei limiti delle economie utilizzabili » fino alla fine del comma, con le seguenti: « . Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

2.0.200/11

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 250 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

2.0.200/12

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Art. 2-bis », comma 4, sopprimere le seguenti parole: « Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. ».

2.0.200/13

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Art. 2-bis », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Tutte le risorse derivanti dalla inflizione delle sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, confluiscono in un fondo denominato "Fondo per le vittime del reato di caporalato", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato per i due terzi al risarcimento dei danneggiati, siano essi vittime o loro superstiti e per un terzo a campagne informative di contrasto al fenomeno del caporalato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti criteri e modalità di assegnazione. ».

2.0.200/14

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.200, capoverso « Art. 2-bis », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato "Caporalatofree", da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva. ».

2.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “la decadenza dal beneficio” inserire le seguenti: “e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare”;

b) dopo le parole “il personale ispettivo dell'INL” inserire le seguenti: “compreso il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149”.

2. L'INPS è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'INAIL è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni

candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiante rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. ».

2.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro

agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

2.0.400

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura)

1. Al fine di rafforzare i controlli sugli appalti in agricoltura è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Banca dati degli appalti in agricoltura.

2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *d*) e *e*), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendano partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata.

3. L'INPS individua con proprio provvedimento, previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentite le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, le informazioni già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche, la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizza-

zione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, nonché le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente una attestazione di conformità.

4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui al citato articolo 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*), rilasciano al committente polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto.

5. Il contratto di appalto stipulato in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4, si considera, salvo prova contraria dell'appaltatore, in violazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Art. 5.

5.89 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« *2-bis.* All'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

2-ter. All'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali. Nei casi di cui al presente comma non vi è

obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali." ».

Art. 12.

12.100

I RELATORI

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri » *con le seguenti:* « un ulteriore contingente di sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale »;

b) *sostituire le parole:* « proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri » *con le seguenti:* « proveniente da Ministeri »;

c) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* « A tale fine è autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024 e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo ».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: « venti unità complessive » *con le seguenti:* « ventisei unità complessive ».

Art. 13.

13.10 (testo 2)

POGLIESE, ANCOROTTI, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI, LIRIS, BIANCOFIORE, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, fino a concorrenza dell’ammontare delle spese e dei costi sostenuti”.

2-ter. All’articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al comma 1, al decimo periodo, dopo le parole: “salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente” sono inserite le seguenti: “. Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano possono essere utilizzate” ed è soppressa la parola: “, nonché”. ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 108

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Giovedì 27 giugno 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,55

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI (FNOMCEO), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI) E DI CNA PENSIONATI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1161 (DL 73/2024 – LISTE DI ATTESA)

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Tina Marinari, ufficio campagne Amnesty International Italia, e tre attivisti per i diritti umani in Iran, Neguin Niknaam, Sadaf Baghbani e Ashkan Khatib.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di *Amnesty International* unitamente ad attiviste per i diritti umani in Iran

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28 maggio scorso.

In apertura di seduta, nel rivolgere un saluto a Tina Marinari e Francesca Loffari, in rappresentanza di *Amnesty International*, e ai tre attivisti per i diritti umani in Iran, Neguin Niknaam, portavoce della campagna

« FreeTomaj », Sadaf Baghbani, manifestante ferita durante le proteste a seguito della morte di Hadis Najafi, nonché Ashkan Khatib, artista perseguitato e costretto a fuggire dall'Iran, la presidente PUCCIARELLI ringrazia per la loro presenza i colleghi senatori.

Prendono quindi la parola Neguin NIKNAAM, Sadaf BAGHBANI e Ashkan KHATIB i quali denunciano l'oppressione sistematica che il regime iraniano esercita sui dissidenti. Descrivono le torture inflitte ai manifestanti da parte della polizia, gli abusi subiti da coloro che vengono trattenuti in carcere e la costante violazione dei diritti di chi si oppone al regime. Gli attivisti concludono esortando la Commissione a mantenere alta l'attenzione sullo stato dei diritti umani in Iran. Interviene quindi in rappresentanza di *Amnesty International*, Tina MARINARI, che cita diversi lavori di *Amnesty International* sui diritti umani in Iran, in particolare il rapporto del dicembre 2023 sull'utilizzo della violenza sessuale come strumento di repressione delle proteste.

Prendono quindi la parola per porre quesiti o formulare osservazioni, oltre alla presidente PUCCIARELLI, i senatori LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), SENSI (*PD-IDP*) e BARCAIUOLO (*FdI*).

A tutti rispondono esaurientemente gli auditi.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia la rappresentante di *Amnesty International*, i tre attivisti per i diritti umani in Iran intervenuti nella seduta odierna e i colleghi senatori e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale

Audizione del presidente e di altri rappresentanti della Cassa forense

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione di Valter Militi, presidente di Cassa forense, accompagnato da Antonello Crudo, direttore generale, Cinzia Carissimi, dirigente dell'area Contabilità e Pagamenti, e Francesco Mancini, presidente del Collegio sindacale.

Valter MILITI, *presidente della Cassa forense*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Mario OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), i deputati Marta SCHIFONE (*Fdl*) e Giorgio LOVECCHIO (*M5S*), nonché Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui risponde Valter MILITI, *presidente della Cassa forense*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti della Cassa forense intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

Interviene Guido Crosetto, Ministro della difesa.

La seduta inizia alle ore 10,15.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto.

Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), e i deputati Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Crosetto, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,35.

Plenaria (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 11,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 11,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
MASCARETTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione di Alberto Zanardi, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università di Bologna, e di Michele Belletti, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Bologna, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Michele BELLETTI, *professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Bologna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, comunica che, pur partecipando ai lavori della Commissione in videoconferenza, a causa di un problema tecnico il professor Zanardi non potrà svolgere il proprio intervento. Fa presente tuttavia che il professore ha trasmesso una memoria.

Interviene, per formulare quesiti osservazioni, la deputata Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*).

Michele BELLETTI, *professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Bologna*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Michele BELLETTI, *professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Bologna*, per il suo intervento e Alberto ZANARDI, *professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università di Bologna*, per la memoria trasmessa.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che i consulenti a tempo parziale Italo Radoccia e Roberto Saulino, magistrati, hanno ottenuto l'autorizzazione alla collaborazione dal Consiglio superiore della magistratura con comunicazione pervenuta rispettivamente in data 16 maggio e in data 11 giugno 2024.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del dottor Sandro Raimondi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Sandro Raimondi.

Sandro RAIMONDI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*), Riccardo DE CORATO (*FdI*) e i senatori Vincenza RANDO (*PD-IDP*), Sandro SISLER (*FdI*).

Sandro RAIMONDI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il Procuratore Raimondi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e delle Commissioni n. 276 del 28 maggio 2024, a pagina 121, 10^a riga, sono soppresses le parole da: « 1. » ad: « autoregolamentazione. » e, inoltre, sono soppressi i numeri ordinali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Giovedì 27 giugno 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Presidenza del Presidente
MORRONE

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,35

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 9,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, ricorda che la legge istitutiva, n. 53 del 10 maggio 2023, attribuisce alla Commissione, al comma 1, lettera n), dell'articolo 1, la competenza ad indagare, tra l'altro, sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, anche a tutela della salute umana e del lavoro.

Al riguardo, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto, all'esito della riunione svolta in data odierna e anche alla luce delle recenti e tragiche notizie di cronaca relative al fenomeno noto come « caporalato », di dare seguito a tale competenza, avviando uno specifico filone d'inchiesta riguardante le attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento proprio alle condizioni di lavoro. L'apertura di tale filone consentirà alla Commissione di concentrare la propria attenzione sul tema del caporalato nel settore agricolo e agroalimentare, indagando l'incidenza e l'ampiezza del fenomeno sul territorio nazionale, le relative ricadute distorsive sul corretto funzionamento del sistema economico produttivo, nonché gli eventuali collegamenti con forme di criminalità organizzata.

Ricorda altresì che è stato convenuto di dare avvio all'attività d'inchiesta svolgendo un ciclo introduttivo di audizioni con i principali soggetti che operano nei settori rientranti nel suddetto ambito di indagine, che la presidenza procederà a individuare prossimamente, anche sulla base delle proposte dei gruppi.

Comunica infine che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, della dottoressa Annalisa Imparato, magistrato, in modo da garantire il necessario supporto tecnico all'attività della Commissione, in collegamento con i singoli filoni d'inchiesta.

La presidenza avvierà per questa collaborazione la procedura prevista per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

Se non vi sono interventi, dichiaro concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audita che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione della professoressa Cristina Cattaneo, ordinaria di medicina legale all'Università degli Studi di Milano

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Cristina CATTANEO, *ordinaria di medicina legale all'Università degli Studi di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, il senatore Filippo SENSI (*PD-IDP*) e la deputata Stefania ASCARI (*M5S*).

Cristina CATTANEO, *ordinaria di medicina legale all'Università degli Studi di Milano*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

Giovedì 27 giugno 2024

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

Intervengono la dottoressa Adele Rando, secondo giudice istruttore (dal 1990 al 1997) dei casi Orlandi e Gregori, il dottor Ilario Martella, primo giudice istruttore (dal 1985 al 1990) dei casi Orlandi e Gregori, e la dottoressa Anna Lisa Martella, figlia del giudice istruttore Ilario Martella.

Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, l'avvocato Letizia Coassin, l'avvocato David Ermini, l'avvocato Vittorio Palamenghi, l'avvocato Simone Pacifici, il dottor Igor Patrino, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, il dottor Guido Salvini e l'avvocato Paola Vilardi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengono di riferire fatti o circostanze che non debbano essere

divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Adele Rando

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Adele Rando, secondo giudice istruttore (dal 1990 al 1997) dei casi Orlandi e Gregori. Su richiesta dell'audita il Presidente, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 13,45 alle ore 15,50).

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16,05.

Audizione del dottor Ilario Martella

Il PRESIDENTE introduce poi l'audizione del dottor Ilario Martella, primo giudice istruttore (dal 1985 al 1990) dei casi Orlandi e Gregori.

Il dottor MARTELLA riferisce sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Il PRESIDENTE, dopo alcune richieste di chiarimento, apprezzate le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 16,34 alle ore 16,43).

Intervengono, per porre quesiti, il PRESIDENTE e la deputata ASCARI (M5S).

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 16,44 alle ore 16,52).

Prendono la parola per porre quesiti i senatori SCURRIA (Fdi) e PARRINI (PD-IDP) e il deputato CIOCCHETTI (FDI).

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 17,09 alle ore 17,12).

Dopo una breve richiesta di chiarimento del deputato CIOCCHETTI (FDI), alla quale replica il dottor MARTELLA, il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

Audizione della dottoressa Anna Lisa Martella

Il PRESIDENTE introduce infine l'audizione della dottoressa Anna Lisa Martella, figlia del giudice istruttore Ilario Martella, la quale chiede la segretezza del proprio intervento.

Accedendo alla richiesta dell'audita, il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 17,14 alle ore 17,37).

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la sua audizione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per oggi, giovedì 27 giugno, al termine della seduta plenaria, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,37.